



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 105 del 28/08/2024

OGGETTO: INTEGRAZIONE - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 72^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA IN PROGRAMMA NEI GIORNI 30 E 31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2024.

IL DIRIGENTE AREA III

VISTA la propria Ordinanza n. 104/2024 del 27/08/2024 (Allegato 1) con oggetto "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 72^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA IN PROGRAMMA NEI GIORNI 30 E 31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2024"

CONSIDERATO che da un sopralluogo odierno in località Galloro finalizzato all'apposizione di segnaletica e di visione dei piani stradali è emerso che le strade denominate Via R. Cametti, Via S. Cuore e Scalinata S. Cuore non sono state incluse nel dispositivo titolato

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE CON VIA DI GALLORO:

- ☒ è istituito il divieto di transito su Via Appia Nuova direzione Ariccia Centro dalle ore 07:00 del 30 agosto 2024 alle ore 07:00 del 2 settembre 2024 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza
- a eccezione dei veicoli a servizio dei residenti nelle vie Via Nino Costa, Via M. D'Azeglio, Via Appia Nuova civici 7,9,11 che potranno transitare a passo d'uomo e salvo diversa disposizione degli organi di Polizia Stradale, dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 30 e 31 agosto 2024 e 1 settembre 2024, dalle ore 13:00 alle 16:00 del 30 e 31 agosto 2024 e 1 settembre 2024 e dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del 31 agosto 2024 e 1 e 2 settembre 2024, nel rispetto delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza;
 - a eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario all'allestimento, individuato dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del 30 agosto 2024, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 2 settembre 2024;

RITENUTO di dover integrare il dispositivo stesso così come già disposto per le strade denominate Via Nino Costa, Via M. D'Azeglio, Via Appia Nuova civici 7,9,11, inserendo anche le suddette strade - Via R. Cametti, Via S. Cuore e Scalinata S. Cuore - in quanto facenti parte del medesimo centro abitato e che per mero errore di trascrizione non sono state incluse nella citata Ordinanza n. 104/2024;

PRESO ATTO

del verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (ex artt. 141 e 141bis R.D. 06/05/1940, n. 636, Regolamento di attuazione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza) che nella riunione del 21/08/2024 ha valutato la Relazione Tecnica a corredo del *Piano di Sicurezza Safety e Security*, redatta a cura del Dott. Rocco Giovanni, all'uopo incaricato dal Comitato Organizzatore;

dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento recante prot. n. 32416 del 21/08/2024 rilasciata in dall'Ufficio SUAP comunale al Comitato Festeggiamenti di Ariccia nella persona del Sig. Ermanno Bravetti;

PRESO ATTO altresì, che, nell'ambito dei lavori della Commissione, è emersa la necessità di intervenire sulla disciplina della circolazione stradale sulle strade direttamente e indirettamente interessate dalla manifestazione;

TENUTO conto che come da progetto e da programma prodotto dal "Comitato Comunale per l'organizzazione delle manifestazioni comunali", Comitato organizzatore dell'evento, occorre definire in maniera funzionale allo svolgimento dell'evento la viabilità in ragione dell'occupazione di suolo pubblico concessa in patrocinio, dalle ore 08:00 del 30 agosto 2024 alle ore 06:00 del 02 settembre 2024, comprese le fasi di allestimento e smontaggio delle attrezzature, nelle sotto indicate strade e aree, a eccezione dell'area di P.zza di Corte per la quale dovrà essere consentita l'occupazione di suolo pubblico dalle ore 08:00 del 29 agosto 2024 sino alle ore 13:00 del 02 settembre 2024:

- tratto viario di Via Appia Nuova – S.S. n.7 – compreso tra Via Vito Volterra e P.zza D. Alighieri;
- P.le Menotti Garibaldi – area parcheggio;
- P.zza di Corte;
- tratto viario di Corso Garibaldi – Piazza San Nicola – Piazza della Repubblica, comprese aree di parcheggio P.le Mazzini;
- tratto viario di Via dell'Uccelliera (SR 218 ROCCA DI PAPA) – compreso tra Via O. Ottaviani e L.go Porta Napoletana;
- P.le A. Moro;
- P.zza D. Alighieri – area piazza

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza stradale, di sicurezza urbana, ovvero di sicurezza pubblica e per motivi di pubblico interesse, occorre garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e garantire condizioni di maggior sicurezza per gli operatori e i lavoratori impiegati nelle varie attività, anche nelle predette fasi di allestimento e smontaggio delle strutture utilizzate;

RISCONTRATA pertanto la necessità di prevedere la **chiusura al transito veicolare** di tutta l'area interessata dalla manifestazione dalle ore 07:00 del 30 agosto 2024 alle ore 07:00 del 2 settembre 2024 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza;

RITENUTO necessario prevedere la **limitazione al transito veicolare** sulle strade e aree pubbliche interessate dalla manifestazione agli espositori e addetti alle attività correlate alla manifestazione stessa per il tempo strettamente necessario all'allestimento, individuato dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del 30 agosto 2024, e allo smontaggio, individuato dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 02 settembre 2024;

RITENUTO necessario provvedere in merito mediante un articolato dispositivo di modifica temporanea in deroga all'attuale disciplina della circolazione stradale;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.gs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno, rubricato: "Incolunità pubblica e sicurezza urbana definizione e ambiti di applicazione";

VISTA la circolare della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, p.e.c. n. 20915 del 04/08/2017 e ss.mm.ii.;

VISTE

- la Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19 giugno 2017;
- la Circolare del Capo del Corpo Nazionale VV.F. n.11991 - 9925 del 20/07/2017;
- la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 28 luglio 2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110(10) Uff. del 18/07/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Le premesse si intendono qui richiamate per costituirne parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, viene integrata la propria Ordinanza n. 104/2024 del 27/08/2024 (Allegato 1) nella sola parte relativa al dispositivo titolato VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE CON VIA DI GALLORO: che, pertanto, seguirà la seguente nuova disciplina:

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE CON VIA DI GALLORO:

- ☒ è istituito il divieto di transito su Via Appia Nuova direzione Ariccia Centro dalle ore 07:00 del 30 agosto 2024 alle ore 07:00 del 2 settembre 2024 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza
 - a eccezione dei veicoli a servizio dei residenti nelle vie Via Nino Costa, Via M. D'Azeglio, Via Appia Nuova civici 7,9,11, **Via R. Cametti, Via S. Cuore e Scalinata S. Cuore** che potranno transitare a passo d'uomo e salvo diversa disposizione degli organi di Polizia Stradale, dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 30 e 31 agosto 2024 e 1 settembre 2024, dalle ore 13:00 alle 16:00 del 30 e 31 agosto 2024 e 1 settembre 2024 e dalle ore 01:00 alle ore 07:00 del 31 agosto 2024 e 1 e 2 settembre 2024, nel rispetto delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza;
 - a eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario all'allestimento, individuato dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del 30 agosto 2024, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 2 settembre 2024;

Resta confermato il resto dell'Ordinanza 103/2024 del 27/08/2024;

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia hanno facoltà, a tutela della sicurezza urbana e stradale e per motivi di Ordine Pubblico, di adottare ogni provvedimento contingibile, urgente e ritenuto di necessità anche se in contrasto con il presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando a essa esecuzione in conformità di quanto stabilito dai richiami normativi e di legge in rubrica richiamati.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti destinatari:

1. Prefettura di Roma;

2. Numero Unico 112
3. Stazione Carabinieri di Ariccia;
4. Commissariato di P.S. di Albano Laziale;
5. Comitato Festeggiamenti del Comune di Ariccia in persona del Presidente pro – tempore Ermanno Bravetti, “*Organizzatore*” della manifestazione;
6. Polizia Stradale di Albano Laziale;
7. Centrale Operativa ARES 118 Provincia di Roma;
8. Vigili del Fuoco;
9. Comando Compagnia Provinciale Carabinieri di Velletri;
10. Protezione Civile di Ariccia
11. Corpi Sanitari Internazionali;
12. Associazione Regionale del Lazio Vigili Urbani un Pensione – Sezione Castelli Romani;
13. TeknoService s.r.l. - Servizio Raccolta rifiuti urbani;
14. Dirigenti Area I^ e II^ Comunale;
15. Responsabile Settore Manutenzione Comunale;
16. Segreteria per la raccolta.

La trasmissione in copia della presente ordinanza al Sig. Sindaco.

Gli operatori di Polizia Stradale hanno facoltà altresì di adottare ogni provvedimento ritenuto nella contingenza necessario per motivi di sicurezza della circolazione stradale e il regolare svolgimento della manifestazione, potendo riaprire il traffico veicolare sulle strade/piazze interessate anche prima del termine massimo stabilito con il presente provvedimento qualora finiscano anticipatamente le esigenze per le quali l'ordinanza è stata adottata.

Si avvisa che avverso la presente ordinanza chiunque ha interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione dell'ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale sito in Piazza San Nicola s.n.c. presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Area III Comandante della Polizia Locale Francesco CAPORASO.

Dirigente
Francesco Caporaso / Intesi Group S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente